



# **NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE** **DI** **POLIZIA URBANA**

Il presente regolamento:

1) E' stato deliberato dal CONSIGLIO COMUNALE DI FOLLO

nella seduta del 30 OTTOBRE 2014 con atto n° 27.;

2) E' stato pubblicato all'albo pretorio per giorni 10 consecutivi

dal 04 Novembre 2014 al 14 Novembre 2014

3) E' entrato in vigore il 15 NOVEMBRE 2014

Data 15/11/2014

**Il Segretario Comunale**  
**Dr. Fernando Carrara**

# **INDICE**

## **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Finalità**
- Art. 2 - Oggetto e applicazione**
- Art. 3 - Definizioni**
- Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni**
- Art. 5 - Vigilanza**
- Art. 6 - Sanzioni**

## **TITOLO II: SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

### **SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

- Art. 7 - Comportamenti vietati**
- Art. 8 - Altre attività vietate**
- Art. 9 - Norme per i passeggeri dei mezzi di linea di pubblico trasporto e degli scuolabus**
- Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato**
- Art. 11 - Rifiuti**
- Art. 12 - Scarico di rottami e detriti**
- Art. 13 - Sgombero neve**
- Art. 14 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili**
- Art. 15 - Fucine, forni e canne fumarie**
- Art. 16 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi e fuochi artificiali**

### **SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

- Art. 17 - Manutenzione degli edifici e loro pertinenze**
- Art. 18 - Ornamento esterno dei fabbricati**
- Art. 19 - Tende su facciate di edifici**
- Art. 20 - Collocamento di cartelli, iscrizioni e pubbliche affissioni**
- Art. 21 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici**
- Art. 22 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative**
- Art. 23 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale**

### **SEZIONE III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

- Art. 24 - Divieti**
- Art. 25 - Attività particolari consentite in parchi pubblici**
- Art. 26 - Disposizioni sul verde privato**

## **TITOLO III: OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

### **SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

**Art. 27 - Disposizioni generali**

**Art. 28 - Specificazioni**

### **SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

**Art. 29 - Occupazioni per manifestazioni**

**Art. 30 - Occupazioni con spettacoli viaggianti**

**Art. 31 - Occupazione con carovane di nomadi**

**Art. 32 - Occupazioni con strutture pubblicitarie**

**Art. 33 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità**

**Art. 34 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli**

**Art. 35 - Occupazioni del soprassuolo**

**Art. 36 - Occupazioni di altra natura**

**Art. 37 - Proiezioni, audizioni, spettacoli e propaganda elettorale su aree pubbliche**

### **SEZIONE III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI**

**Art. 38 - Occupazioni con dehors**

**Art. 39 - Occupazioni per temporanea esposizione**

**Art. 40 - Occupazioni per esposizione di merci**

**Art. 41 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non di mercato**

**Art. 42 - Commercio in forma itinerante**

## **TITOLO IV: DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI**

**Art. 43 - Definizione**

**Art. 44 - Attività e depositi industriali**

**Art. 45 - Rinnovo e revoca del nulla osta**

## **TITOLO V: TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

**Art. 46 - Disposizioni generali**

**Art. 47 - Lavoro notturno**

**Art. 48 - Impianti di macchinari**

**Art. 49 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti**

- Art. 50 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore
- Art. 51 - Venditori e mestieri ambulanti
- Art. 52 - Spettacoli e trattenimenti
- Art. 53 - Circoli privati
- Art. 54 - Abitazioni private
- Art. 55 - Strumenti musicali
- Art. 56 - Dispositivi acustici antifurto
- Art. 57 - Negozi per la vendita di apparati radio, televisori e simili

## **TITOLO VI: NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

- Art. 58 - Servizi igienici
- Art. 59 - Amministrazione degli stabili

## **TITOLO VII: DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI, NOMADI, AMBULANTI, FIERE E MERCATI**

- Art. 60 - Mestieri girovagli
- Art. 61 - Baracche per pubblici spettacoli.
- Art. 62 - Divieto di passaggio.
- Art. 63 – Transito e sosta delle carovane di nomadi e delle roulotte
- Art. 64 – Delle fiere e dei mercati
- Art. 65 – Obbligo di vendita

## **TITOLO VIII: MANIFESTAZIONI E CORTEI**

- Art. 66- Cortei funebri
- Art. 67 - Processioni e manifestazioni religiose

## **TITOLO IX: DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI**

- Art. 68 - Custodia

## **TITOLO X: NORME DI POLIZIA RURALE**

- Art. 69 – Delle strade vicinali
- Art. 70 – Divieto di alterazione della massicciata stradale
- Art. 71 - Espurgo dei fossi
- Art. 72 - Abbattimento di piante e taglio erba lungo le scarpate e le ripe stradali
- Art. 73 – Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi
- Art. 74 – Esercizio del diritto di passaggio

## **TITOLO XI: REGIME SANZIONATORIO**

**Art. 75 - Accertamento delle violazioni**

**Art. 76 - Atti di accertamento**

**Art. 77 - Sanzioni accessorie**

**Art. 78 - Ricorso al Sindaco, Rapporto, Ordinanza-Ingunzione**

**Art. 79 - Sanzioni pecuniarie**

**Art. 80 - Ordinanze di esecuzione del Regolamento**

## **TITOLO XII: NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 81 - Disposizioni transitorie**

**Art. 82 - Abrogazioni**

**Art. 83 – Usi e consuetudini**

**Art. 84 – Entrata in vigore**

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti la vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, di tutelare la qualità della vita, dell'ambiente e la più ampia fruibilità dei beni comuni.

### Art. 2 - Oggetto e applicazione.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b. occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c. acque interne;
  - d. quiete pubblica e privata;
  - e. esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio comprese le gallerie, i portici gli spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade;
  - b. i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c. le acque interne;
  - d. i monumenti e le fontane monumentali;
  - e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni e nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
3. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
4. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi sia fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

5. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni.

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Amministrazione Comunale secondo le rispettive competenze.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale e per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.
4. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la necessaria documentazione specifica del caso, concedendo congruo termine per la presentazione.
5. Le concessioni o le autorizzazioni saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
  - a. personalmente al titolare;
  - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi;
  - d. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento qualora siano utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale;
  - e. con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi;
6. Vigono i principi in materia di silenzio-assenso, denuncia di inizio attività ( d.i.a.) e segnalazione di inizio attività ( s.c.i.a.) regolati dalla legislazione speciale in materia.
7. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
8. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore a cinque anni, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo.
9. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1. e 2., dal titolare della concessione o della autorizzazione.

#### Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale

2. Gli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

## Art. 6 - Sanzioni.

1. Le violazioni delle disposizioni previste dal presente regolamento, sono punite secondo l'allegato A) in relazione alle norme del titolo I sezione II della Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dell'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, salvo che il fatto non sia già disciplinato da Legge dello Stato, normative speciali e non costituisca ipotesi di reato; gli importi delle sanzioni previste dal presente regolamento possono essere aggiornati con deliberazioni della Giunta Comunale ai sensi della Legge 24 luglio 2008 n. 125.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
7. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

## TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

### SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

#### Art. 7 - Comportamenti vietati.

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro dell'abitato è vietato:
  - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b. ostruire modificare o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
  - c. ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
  - d. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici nonché facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
  - e. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - f. compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
  - g. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
  - h. immettere nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti ovvero qualsiasi materia solida e liquida;
  - i. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
  - j. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - k. praticare giochi di qualsivoglia genere con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
  - l. utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di persone di età superiore a 12 anni ed altezza superiore a 150 cm;
  - m. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
  - n. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio;
  - o. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, gli androni, i vestiboli, nelle scale degli edifici pubblici e privati, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi, per ivi mangiare, bere, dormire, compiere atti contrari alla decenza;

- p. trattenersi sia all'interno che all'ingresso e nelle adiacenze degli Uffici pubblici per offrire servizi o esercitarvi qualsiasi commercio o industria, senza speciale permesso;
- q. radersi o farsi radere, tagliarsi o farsi tagliare i capelli nei luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché negli esercizi commerciali al minuto o all'ingrosso (salvo che si tratti di negozi di parrucchieri, acconciatori, barbieri o simili) o compiere qualsiasi operazione che possa dar luogo a sporcizia o lordura.
- r. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- s. sparare mortaretti o altri simili apparecchi, fatta eccezione per le festività di capodanno, carnevale e simili;
- t. lanciare liquidi, pietre e altri oggetti di qualsiasi genere da finestre, balconi, terrazzi di condomini, anche se prospicienti aree private, comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento.

### Art. 8 - Altre attività vietate.

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
  - a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;
  - b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile, ovvero come ricovero di animali da cortile;
  - c. utilizzare terreni situati all'interno dei centri abitati e/o visibili dalla pubblica via, come deposito di materiali vari ( edilizi, ecc.)
  - d. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  - e. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
  - f. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili sui balconi, fuori delle finestre, sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni, ovvero al di fuori degli appositi locali e quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
  - g. sciorinare, distendere ed appendere, per qualsiasi motivo, biancheria, panni e simili fuori della sagoma degli edifici prospicienti vie pubbliche o aperte al pubblico;
  - h. spaccare o segare la legna sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
  - i. attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente smontati e protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti
  - j. il trasporto di vetri eccedenti la lunghezza di cm.50 deve essere effettuato in opportuni telai che ne fronteggino gli estremi.
  - k. il trasporto di ferri acuminati non può effettuarsi se alle estremità non siano stati collocati opportuni ripari.

## Art. 9 – Norme per i passeggeri dei mezzi di linea di pubblico trasporto in servizio sul territorio del comune compresi gli scuolabus.

1. Oltre a quanto disposto dalle norme di legge vigenti in materia, ai passeggeri dei mezzi di linea di pubblico trasporto in servizio nel territorio del Comune è vietato:
  - a) viaggiare sui predellini o comunque aggrappati all'esterno delle vetture;
  - b) salire o scendere da parte diversa da quella prescritta; salire o scendere quando la vettura è in moto o in località diverse da quelle stabilite per la fermata;
  - c) fumare nell'interno delle vetture o sulle piattaforme;
  - d) sputare nell'interno delle vetture e sulle piattaforme e dai finestrini o aperture delle vetture stesse;
  - e) parlare al conducente o distrarre comunque dalle sue mansioni il personale di servizio;
  - f) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti o apparecchi delle vetture;
  - g) portare armi cariche, materiali esplosivi o infiammabili, colli ingombranti, oggetti comunque pericolosi che possono danneggiare o insudiciare i viaggiatori o le vetture o, per qualsiasi ragione, riuscire molesti;
  - h) accedervi essendo alterati da bevande alcoliche o sudici o vestiti in modo indecente;
  - i) azionare apparecchi radiofonici, registratori o giradischi, cantare, suonare, schiamazzare o, in altro modo, disturbare;
  - l) esercitarvi attività pubblicitarie o commerciali, anche se a scopo benefico, senza il consenso dell'azienda che esercita il servizio;
  - m) occupare più di un posto o ingombrare i passaggi.
2. E' fatto obbligo a tutti i passeggeri di attenersi alle disposizioni dell'azienda addetta ai servizi di pubblico trasporto, relative al buon andamento ed alla disciplina del servizio.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli scuolabus.

## Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato.

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone; è altresì vietato gettare a terra mozziconi di sigari o sigarette e gomme da masticare che dovranno essere smaltiti utilizzando gli appositi contenitori o posacenieri, qualora siano presenti nelle vicinanze.
2. E' fatto obbligo ai commercianti ed ai titolari di esercizi pubblici di provvedere alla costante pulizia dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri; è fatto obbligo a chiunque eserciti una attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, permanentemente o temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, ovvero hanno l'obbligo di mantenere pulito la parte di marciapiede di loro proprietà.
6. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti, delle pile esauste e quelli indicati al comma 3, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
7. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi da depositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti.
8. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, misto, conglomerati cementizi, calcina, terre, detriti, ramaglie, stallatico, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse abbiano a sollevarsi nell'aria.
9. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
10. E' vietato nelle strade, piazze, spazi pubblici o comunque aperti al pubblico, il getto di opuscoli, volantini, foglietti ed altri oggetti, ovvero depositarli sopra gli autoveicoli. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate, per iscritto, dal Sindaco.
11. Lo spurgo dei pozzi neri deve essere fatto con botti a sistema inodore e le operazioni di ripulitura e trasbordo devono essere eseguite di norma entro le ore antimeridiane.

#### Art. 11 - Rifiuti.

1. E' vietato accumulare spazzatura sulle strade, nei cortili delle case e loro pertinenze, le quali debbono essere sempre sgombre da qualsiasi immondizia.
2. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro urbano, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalità indicate dall'Amministrazione.
3. E' vietato utilizzare i cestini getta carte o porta rifiuti collocati ai bordi delle strade, dei marciapiedi, nei parchi e nelle vicinanze degli esercizi pubblici e commerciali, per un uso diverso da quello per cui sono destinati e, in ogni caso, è vietato depositarvi i sacchetti contenenti i rifiuti domestici di cui al comma 2.
4. Qualora i contenitori di cui al comma 2. siano colmi, non è consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi. E' assolutamente vietato spostare qualsiasi tipo di contenitore preposto alla raccolta dei rifiuti dalla posizione originale assegnata dall'Amministrazione Comunale.
5. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici, né sul suolo pubblico ovvero ad uso pubblico, liquidi o materiali infiammabili, residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, pile e batterie esauste, farmaci scaduti, vetro, carta riciclabile, alluminio, indumenti usati, sfalci, imballaggi, materiali ingombranti e rifiuti edili, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalle vigenti normative in

materia di raccolta differenziata, dal vigente regolamento per la gestione dei rifiuti e dal presente Regolamento.

6. In considerazione dell'elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
7. Vetri di grandi dimensioni, quali parti di damigiane o parti di serramenti, dovranno essere frantumati prima di essere inseriti all'interno delle apposite campane. E' vietato frantumare il vetro nell'area pubblica.
8. Gli oggetti di materiale plastico ovvero tutti i rifiuti cartacei quali scatole, scatoloni e cartoni da imballo, dovranno essere preventivamente compattati prima del loro smaltimento. E' vietato inserire nei contenitori per la raccolta differenziata di materiale cartacei le scatole del latte, vino e delle bevande in genere ovvero tutte le confezioni in cui la carta si accompagna a pellicole impermeabili di plastica o alluminio.
9. I rifiuti organici costituiti principalmente da scarti domestici putrescibili quali avanzi di cibo sia crudi che cucinati, tovaglioli e fazzoletti di carta, carta unta, foglie e fiori provenienti dalla manutenzione delle piante da appartamento, fiori secchi, semi, granaglie, ecc., qualora sia istituito il servizio di raccolta dell'umido, devono essere depositati all'interno dei relativi cassonetti utilizzando esclusivamente gli appositi sacchetti chiusi a perdere.
10. I rifiuti derivanti da potature, sfalci erbosi, foglie, scarti da orti, ecc. devono essere smaltiti utilizzando gli appositi cassonetti, ove siano presenti nelle vicinanze.
11. E' peraltro consentito, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 256-bis del D.Lgs. 152/2006 (codice dell'ambiente), lo smaltimento in loco del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture, mediante combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro, fatto salvo il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi, individuato con apposito decreto regionale, durante il quale l'attività di smaltimento per combustione è sempre vietata.
12. L'attività di combustione di cui al comma 10., all'interno dei centri abitati, dovrà in ogni caso rispettare le seguenti prescrizioni e limitazioni :
  - a) il materiale vegetale dovrà essere totalmente secco in modo da limitare al massimo le emissioni di fumo.
  - b) dovrà essere effettuata su terreni precedentemente puliti e rasati, ad una distanza non inferiore a Mt. 10 dalle abitazioni limitrofi e a idonea distanza da siepi, filari, alberi o arbusti.
  - c) è consentito alla mattina e sino alle ore 8,00; dopo tale ora il focolaio deve essere completamente spento.
13. L'attività di combustione di cui al comma 10., fuori dei centri abitati, dovrà in ogni caso rispettare le seguenti prescrizioni e limitazioni :
  - a) dovrà essere effettuata su terreni precedentemente puliti e rasati, ad una distanza non inferiore a Mt. 50 dalle case, dagli edifici, dai terreni boschivi, dalle piantagioni, dai mucchi di biada, di paglia, di fieno, di foraggio e di qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile.
  - b) il fuoco deve essere acceso con l'adozione di tutte le misure necessarie per prevenire danni all'altrui proprietà e con l'assistenza di un numero sufficiente di persone fino a che non sia spento.
14. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono essere depositati nei contenitori, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici; essi possono essere conferiti direttamente al centro di raccolta o tramite il servizio di nettezza urbana dopo aver concordato con

l'azienda erogatrice del servizio, tramite il numero verde messo a disposizione, i tempi e le modalità di raccolta; qualora per qualsiasi motivo il servizio non venga effettuato, i materiali ingombranti devono essere ricollocati all'interno della proprietà.

15. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
16. Alle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle infrazioni del presente articolo concorrono la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi ed ove ne sussistano i motivi le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 e ss.mm.ii. ( Codice dell'Ambiente ).

#### Art. 12 - Scarico di rottami e detriti.

1. Per le condizioni generali di smaltimento e raccolta dei materiali di rifiuto si fa rimando ai disposti di cui al D. Lgs. 03/04/2006 n. 152.
2. Qualsiasi trasporto attraverso le vie della città di materiali provenienti da demolizioni o da scavi di qualsiasi genere dovrà essere eseguito con veicoli atti ad evitare spandimenti o diffusione di polveri.

#### Art. 13 - Sgombero neve.

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando sia necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque piovane debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. E' inoltre vietato lo scolo delle medesime sulla pubblica via.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori, i titolari di qualsiasi attività nonché i proprietari dei fabbricati, prospicienti i marciapiedi.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

## Art. 14 - Sostanze liquide, esplosive, infiammabili.

1. La vendita di sostanze e liquidi esplosivi, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza vigenti in materia.
2. Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, legname di opera, fieno, paglia, cartoni, carta, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati, debbono munirsi di licenza del Sindaco.
3. La licenza potrà essere negata quando, dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non dovessero risultare sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.
4. La licenza, limitatamente a quanto di competenza comunale, si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 150 giorni.
5. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi, devono essere a piano terreno, con l'ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
6. I depositi e magazzini di capienza superiore ai 1000 (mille) m.c. dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.
7. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato se i locali siano provvisti di fitta rete metallica alle finestre e coperti da volta reale, con pareti e soffitta di strutture incombustibili, o resi resistenti al fuoco con efficaci rivestimenti.
8. Le aperture di comunicazione con i locali di abitazione e con la gabbia delle scale devono essere convenientemente coperte.
9. Nei sotterranei delle case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazioni.
10. All'interno dei fabbricati è vietato creare ammassi di materiali da imballaggio di carta straccia e simili, i combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati di ferro a maglia fitta, così da impedire il gettito infiammabile.
11. Nei solai così come nelle gabbie di scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni, nei garage o autorimesse sono vietati depositi di materiali facilmente combustibili e materiali di imballaggio combustibili o comunque di qualsiasi altra materia di facile combustione, ovvero l'utilizzo di bombole a gas.
12. Come norme di prevenzioni incendi, dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
  - a. le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
  - b. le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con apposita guaina;
  - c. le tubazioni dovranno essere munite di valvole di intercettazioni del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura ed all'azione di produzione chimica.

- d. le giunture del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
  - e. per evitare la fuoriuscita di gas e di petroli liquefatti in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati dispositivi di sicurezza rompi fiamma.
13. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le dovute cautele, che caso per caso, il Sindaco riterrà opportuno prescrivere ovvero costituire depositi di materiale infiammabile negli scantinati.

#### Art. 15 – Fucine, forni e canne fumarie.

1. Non si possono attivare forni e fucine senza licenza del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previsioni che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio.
2. La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.
3. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, ed esclusivamente in muratura o in ferro.
4. I forni di panetteria, pasticceria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono essere difesi da una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni.
5. La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio della licenza, provocherà la revoca di essa.
6. Sia nell'interno, come all'esterno delle abitazioni, non è permesso di accendere fuochi se il fumo non immette in apposita canna fumaria che sfoghi sul tetto.
7. In deroga al disposto di cui al comma 6, è permesso l'utilizzo di barbecue, forni o simili nelle pertinenze delle singole abitazioni purché il loro utilizzo non rechi fastidio alle abitazioni limitrofe.
8. I camini devono sporgere almeno un metro dal tetto, essere di altezza non inferiore alle case contigue e superarle se servono a fucine producenti gas nocivi o fastidiosi. L'altezza minima dei camini di queste ultime sarà stabilita, caso per caso, dall'Autorità comunale.
9. Ferme restando disposizioni di altri Regolamenti comunali nonché gli obblighi derivanti dal divieto di atti emulativi previsto dal Codice civile, camini e canne fumarie di edifici adibiti a civile abitazione devono essere orientati in modo tale da evitare la diffusione di polveri, fumo, odori molesti in altre abitazioni, nelle vie, piazze e spazi pubblici o di pubblico passaggio.

#### Art. 16 - Accensione di polveri, liquidi infiammabili, fuochi e fuochi artificiali.

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma.
2. Anche nel caso di autorizzazione da parte degli uffici di P.S. deve essere sempre richiesta l'autorizzazione al Sindaco, almeno 60 giorni prima dell'evento, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. In ogni caso la richiesta di autorizzazione dovrà indicare compiutamente il tempo, le modalità ed il luogo dove si intende accendere i fuochi di cui al comma 1.

4. L'ufficio competente provvederà a richiedere il sopralluogo della competente Commissione di Vigilanza o, in mancanza, della polizia Municipale al fine di verificare l'idoneità del sito.
5. La domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 30 giorni.
6. E' vietato appiccare il fuoco nei campi e nei boschi alle stoppie a distanza minore di 50 metri dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dai mucchi di biada, paglia, fieno, foraggio e qualsiasi altro deposito di materia combustibile o infiammabile, fatto salvo quanto previsto ai commi 11, 12 e 13 dell'art. 11.

## SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

### Art. 17 - Manutenzione degli edifici e loro pertinenze.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere almeno ogni dieci anni alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture, ed almeno ogni cinque anni a quelle degli ambienti porticati. In subordine, qualora le fronti siano ancora in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ricoloritura degli elementi accessori e complementari.
2. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini, e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dal regolamento edilizio.
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, ovvero imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
5. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le norme contenute nel vigente regolamento edilizio.
6. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere tenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o qualsiasi altro materiale.
7. Qualora si rendesse necessario procedere ad opere di scalpellatura nelle vicinanze di pubblico passaggio, si dovrà provvedere al collocamento di apposite reti di protezione od altri materiali di riparo atti a tutelare l'altrui incolumità.
8. Qualunque guasto rottura si verifichi sul suolo o sul soprassuolo di proprietà privata soggette a pubblico passaggio quali, ad esempio, griglie, porticati, marciapiedi, deve essere prontamente e senza esitazione riparato a cura e spese del proprietario e segnalato all'Autorità Comunale.
9. I proprietari di edifici e/o terreni confinanti con il suolo pubblico dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi si possa liberamente o facilmente introdurre. La stessa deve essere in muratura, ferro o simili e stabilmente infissa al suolo e di aspetto decoroso e comunque dovrà rispettare le norme del regolamento edilizio.

10. E' assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o altri materiale potenzialmente pericolosi per i passanti.
11. I proprietari di edifici adibiti a civile abitazione, attività commerciale, artigianale, industriale, ovvero autorimessa e simili, sono inoltre tenuti a richiedere presso il competente ufficio, l'assegnazione del numero civico e ad apporre e mantenere in condizioni di decoro una targhetta indicante il civico stesso, conforme per tipologia, modello e dimensione a quello previsto nel regolamento edilizio o, in mancanza, indicato dall'Amministrazione tramite l'Ufficio tecnico comunale.
12. I proprietari di aree private confinanti con strade o piazze pubbliche devono provvedere alla loro pavimentazione o ad altra idonea sistemazione in modo da evitare che da esse si riversino sul suolo pubblico pietrisco, polvere, terra, fango od altro materiale.
13. E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno dei fabbricati, materiali di demolizione od altro.
14. I muri di sostegno di terreni soprastanti al livello delle strade o delle piazze pubbliche o dei luoghi di pubblico transito devono essere muniti di interstizi atti a raccogliere lo scolo delle acque, provvisti alla loro base di canaletto per convogliare le acque nei condotti pubblici sotto il suolo stradale ed essere costantemente tenuti in stato di buona manutenzione.
15. I proprietari dei fabbricati e delle proprietà immobiliari confinanti con la pubblica via o comunque visibili dalla stessa, hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile, lungo i muri di cinta e le recinzioni, per tutta la loro lunghezza ed altezza.
16. I proprietari hanno l'obbligo di provvedere al taglio periodico dell'erba ed alla pulizia delle pertinenze delle relative abitazioni nonché di provvedere al taglio dell'erba ed alla pulizia dei terreni posti all'interno dei centri abitati e vicini ai fabbricati, sia per salvaguardare il decoro e l'estetica dell'abitato, sia dal punto di vista igienico-sanitario, per preservarli da possibili infestazioni di animali nocivi.
17. I proprietari di terreni posti fuori dei centri abitati che confinano con la pubblica via o con terze abitazioni hanno l'obbligo di provvedere al taglio dell'erba entro Mt. 1,50 dal confine.

#### Art. 18 - Ornamento esterno dei fabbricati.

1. Gli oggetti di ornamento come vasi di fiori, gabbie da uccelli, ombrelloni, ecc., posti sulle finestre e sui balconi, devono essere opportunamente assicurati in modo da evitarne la caduta.

#### Art. 19 - Tende su facciate di edifici.

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sulle facciate che prospettano sullo spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
3. La collocazione di tende trasparenti in materiale plastico di qualsivoglia colore sulle facciate di cui sopra non è consentita se non rientra in un progetto unitario preventivamente autorizzato dall'ufficio comunale competente.
4. In occasione della richiesta dell'autorizzazione per la tinteggiatura della facciata in base al piano comunale del colore, deve essere contestualmente indicata la tipologia delle tende, decisa in base al precedente comma 2.

5. Per le tende solari da posizionare ai piani terreni, la sporgenza, misurata dal vivo del muro al loro limite estremo, dovrà in ogni caso non superare la larghezza massima del marciapiede.
6. Per le tende perpendicolari e parallele alla fronte degli stabili e per le tende dei piani terreni da collocarsi dove non esiste il marciapiede, le diverse misure di altezza e di sporgenza saranno determinate, caso per caso, dai competenti uffici comunali.
7. In ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
8. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali delle illuminazioni, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.
9. Le diverse misure potranno essere ridotte anche al di sotto del limite stabilito, quando ciò sia reso necessario dal pubblico interesse.

#### Art. 20 - Collocamento di cartelli, iscrizioni e pubbliche affissioni.

1. Fatte salve le norme del regolamento comunale sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, delle bellezze panoramiche, per il rispetto dell'arte e storicità dei luoghi e della specifica normativa contenuta nel codice della strada.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni ed insegne. Tuttavia potrà concedersi, caso per caso, che la posizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
3. Nei luoghi e negli edifici predetti è vietata, altresì, l'affissione di manifesti, di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.
4. Fanno eccezione le luminarie e decorazioni precarie in occasione di feste o ricorrenze tradizionali.
5. Fatte salve le disposizioni di cui al D.Lgs. 507/93 e ss.mm.ii. e del regolamento comunale sulle pubbliche affissioni, nonché le specifiche norme relative alla propaganda elettorale, è vietata qualsiasi affissione di manifesti pubblicitari e commerciali, manifestini, avvisi e comunicazioni di qualsiasi genere, al di fuori degli appositi spazi messi a disposizione dal Comune e/o dal concessionario del servizio su tutto il territorio comunale. In caso di accertata violazione, è sempre disposta dall'Organo accertatore l'immediata rimozione delle affissioni abusive da parte del comune o del concessionario del servizio.
6. Nelle more dell'approvazione del regolamento comunale sulle pubbliche affissioni, le disposizioni di cui al comma 5 entrano in vigore a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione del presente regolamento.

#### Art. 21 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici.

1. L'installazione delle antenne paraboliche per la ricezione sull'intero territorio comunale delle trasmissioni radiotelevisive e dei servizi via satellite, potrà essere oggetto di apposita disciplina da inserirsi all'interno del regolamento comunale edilizio.

## Art. 22 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative.

1. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in altri aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, salva l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo.
2. La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni. A questo proposito dovranno sempre venire presentati in tempo utile, i disegni, i modelli, le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.
4. I cippi, le lapidi e i monumenti sono sotto la salvaguardia di tutti i cittadini; sono vietati, ai sensi e per gli effetti del presente regolamento, deterioramenti, imbrattamenti, e danneggiamenti in genere.

## Art. 23 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale.

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, in conformità a quanto previsto dalla legge le aree antistanti le chiese e le altre aree di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto ovvero è consentita esclusivamente la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
2. In occasione di particolari festività, e nel rispetto delle condizioni sopra descritte, è consentita la vendita di fiori e, su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, secondo le rispettive competenze, di altri prodotti di particolare interesse culturale e artigianale.
3. Nelle zone cittadine indicate al precedente comma l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.
4. L'interdizione stabilita al comma 1. non vale per la vendita di fiori e delle caldarroste, quindi può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici comunali.

## SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

### Art. 24 - Divieti.

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:
  - a. danneggiare la vegetazione;
  - b. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;

- c. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  - d. calpestare le aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie, in particolare sullo schienale delle stesse sì da insudiciarle;
  - e. l'uso delle attrezzature dei parchi gioco ai maggiori di anni 12;
  - f. introdursi nelle parti riservate ai pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli, cani, gatti ed altri animali;
  - g. arrampicarsi sugli alberi, appendervi od affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, scagliarvi contro pietre, bastoni o altri oggetti atti a danneggiarli;
  - h. stendervi qualunque oggetto, gettarvi qualsiasi materiale;
  - i. passare o coricarsi sui siti erbosi, sedersi ai margini delle aiuole o sdraiarsi sulle panchine;
  - j. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
  - k. bivaccare, consumare pasti, occupare sedili se non a scopo di riposo;
  - l. danneggiare in qualsiasi modo gli impianti;
  - m. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua ai rigagnoli;
  - n. guastare o lordare i sedili, danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
  - o. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione;
  - p. dedicarsi ai giochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità.
2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.
  3. E' proibito gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida. E' vietato valersi dell'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente potabile, ne attingerla con tubi od altri espedienti.
  4. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, botti, indumenti e simili.
  5. E' vietato ingombrare in qualunque modo le bocchette delle fontane pubbliche, introdurvi od applicarvi oggetti e liquidi di qualsiasi tipo, quale che ne sia il motivo.
  6. E' altresì vietato lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche o presso le pubbliche fontane, o attingere, con qualunque sistema, acqua dalle pubbliche vasche.
  7. Il Sindaco, in occasione di sagre e feste religiose, può - con l'autorizzazione di occupazione temporanea - consentire l'uso di giardini e parchi pubblici con possibilità di accedere ai manti erbosi, di consumarvi i pasti e di derogare ad altri specifici divieti contenuti nel presente articolo; in tal caso, tuttavia, l'Ente od il Comitato che hanno richiesto al Sindaco l'utilizzazione dei giardini e dei parchi, terminata la festa o la sagra, sono tenuti a ripulirli ed a ripristinarli quanto più possibile.
  8. Il Sindaco può altresì consentire mediante autorizzazione scritta, nei luoghi di cui al comma precedente, lo svolgimento di feste di compleanno e simili, previa specifica domanda da inoltrare all'ufficio competente almeno 3 giorni prima dell'evento, con contestuale versamento della somma di €. 25,00 per i residenti e €. 50,00 per i non residenti a titolo di cauzione per i danni eventualmente causati e per la mancata pulizia dell'area utilizzata; la somma suddetta sarà restituita previo Nulla Osta del personale comunale incaricato di verificare il corretto utilizzo delle strutture.
  9. Colui che presenta la domanda assume la responsabilità per l'eventuale danneggiamento e/o per la mancata pulizia dell'area concessa e dei beni ivi presenti; nel caso tali eventi si verificassero, la cauzione sarà trattenuta alle casse comunali e,

oltre all'eventuale richiesta di risarcimento per gli ulteriori e più gravi danni causati, saranno poste a carico del responsabile le sanzioni amministrative previste dal presente regolamento.

10. E' vietato fare il bagno alle fontane o nelle vasche pubbliche, in canali di irrigazione, canali e torrenti; i bagni sono consentiti nel fiume Vara salvo divieti individuati con ordinanza del Sindaco, per ragioni di igiene o connesse all'esercizio della pesca sportiva.

#### Art. 25 - Attività particolari consentite in parchi pubblici.

1. Nei parchi pubblici e nelle aree verdi pubbliche può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, l'installazione di giostrine o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, ovvero l'attività di noleggio di veicoli a pedale purché chi intende installarle e gestirle sia titolare delle prescritte autorizzazioni.
2. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale.
3. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22 salvo deroghe speciali inserite nell'autorizzazione comunale.
4. E' consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette automobiline a pedali, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose.
5. Le norme suddette, in quanto applicabili, valgono anche nel caso di aiuole e simili esistenti nelle vie e nelle piazze cittadine.
6. L'Amministrazione Comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

#### Art. 26 - Disposizioni sul verde privato.

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà privati, compresi i condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione che possa compromettere la circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
3. In ogni caso i proprietari di detti fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade a tutela del transito veicolare e pedonale, della visibilità e della regolare manutenzione delle opere.
4. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

5. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose; la disposizione vale anche per il verde condominiale.
6. I frontisti confinanti con le strade pubbliche non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade stesse ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna per manovrare l'aratro senza danno delle strade, delle ripe e dei fossi.
7. E' proibito deporre, gettare o dar cause che provochino la caduta, sulle strade comunali e vicinali o comunque soggette a pubblico transito, di pietre o altri materiali.
8. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a rimuovere, da dette strade, per tutto il tratto lungo la loro proprietà, o nel fondo a loro affittato o comunque goduto, a qualsiasi titolo, le pietre e i materiali di cui sopra, come pure a conservare in buono stato gli sbocchi degli scoli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette latitanti alle strade stesse.

## **TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

### **SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

#### **Art. 27 - Disposizioni generali.**

1. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche e i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico e lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione comunale.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto nel Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione anche se a carattere temporaneo:
  - a. le aree e gli spazi di dominio pubblico;
  - b. le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
  - c. i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
  - d. le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.
6. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 3., sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
7. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione

pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 4.

8. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o concessione edilizia, anche in forma precaria.
9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 23, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, dalle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché dalle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

### Art. 28 - Specificazioni.

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 27 si distinguono in:
  - a. Permanenti: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - b. Temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti.
  - c. Occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.
4. L'esazione del canone per l'occupazione del suolo pubblico verrà riscossa secondo le modalità previste dallo specifico regolamento.

## SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

### Art. 29 - Occupazioni per manifestazioni.

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al giudizio dei competenti uffici comunali, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'Applicazione del Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
2. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
3. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo; al termine della manifestazione il concessionario dovrà provvedere, contestualmente alla rimozione delle strutture e degli impianti, alle necessarie operazioni rimozione dei rifiuti e di pulizia del suolo.

4. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

### Art. 30 - Occupazioni con spettacoli viaggianti.

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate, nei periodi appositamente previsti.
2. Le predette occupazione sono soggette alle norme ed alle sanzioni previste dall'art. 29.

### Art. 31 - Occupazione con carovane di nomadi.

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici con carovane di nomadi è consentita per un periodo non superiore a 24 ore decorrente dall'inizio della stessa e solo in zone individuate dall'Autorità Comunale.
2. Il responsabile della carovana dovrà far osservare il rispetto delle più fondamentali norme igienico sanitarie nonché la nettezza del suolo occupato.
3. Il responsabile della carovana sarà ritenuto responsabile in solido con il trasgressore delle eventuali violazioni amministrative.

### Art. 32 - Occupazioni con strutture pubblicitarie.

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1. su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità.
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali.

### Art. 33 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità.

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché quando

l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

#### Art. 34 - Occupazioni per attività di riparazione di veicoli.

1. L'occupazione di suolo pubblico da parte di quanti esercitano attività di riparazione meccanica di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per lo spazio immediatamente antistante l'officina o nelle immediate vicinanze, per una superficie complessiva non superiore a Mq. 25; l'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
3. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
4. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina, in tale orario, divieto di sosta con rimozione forzata.

#### Art. 35 - Occupazioni del soprassuolo.

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali d'illuminazione e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.
3. Per la collocazione di bracci e fanali di illuminazione valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

## Art. 36 - Occupazioni di altra natura.

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

## Art. 37 - Proiezioni, audizioni, spettacoli e propaganda elettorale su aree pubbliche.

1. Ferme restando le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o intrattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, potranno erigersi palchi o tribune per feste e spettacoli, giochi, o rappresentazioni, solo dietro specifica e particolare autorizzazione dell'Autorità comunale, rilasciata previa ispezione dell'apposita Commissione comunale di vigilanza sui pubblici spettacoli o, ove la stessa fosse soppressa, dell'apposito organo individuato dalla Legge.
2. La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.
3. E' in ogni caso preclusa la concessione delle seguenti aree per lo svolgimento di spettacoli, proiezioni, intrattenimenti o rappresentazioni se non direttamente organizzati o con il patrocinio del Comune : Piazza Matteotti, Piazza Turati, Piazza Garibaldi, Piazzale antistante il monumento dei Vigili del Fuoco, Autoparco comunale.
4. Fatta salva la normativa prevista in materia di propaganda elettorale, in base alla quale il comune mette a disposizione di candidati e partiti politici idonei locali in tutte le frazioni per lo svolgimento di comizi e riunioni di propaganda elettorale, è precluso, al di fuori di detti locali, in luogo pubblico o aperto al pubblico per i quali necessita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, lo svolgimento di comizi e riunioni di propaganda elettorale.

## SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

### Art. 38 - Occupazioni con dehors.

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento edilizio, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, oltre alle disposizioni del Regolamento edilizio, le procedure del presente Regolamento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.

4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è permanente e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

#### Art. 39 - Occupazioni per temporanea esposizione.

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni dieci e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.
3. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazioni che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

#### Art. 40- Occupazioni per esposizione di merci.

1. A chi esercita attività commerciali in locali prospicienti la pubblica via può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto per la circolazione dei pedoni, dei passeggini per bambini e delle persone con limitata o impedita capacità motoria e l'occupazione non si estenda oltre metri 0,70 dal filo del fabbricato; qualora si tratti di generi alimentari, gli stessi devono essere collocati ad una altezza dal suolo non inferiore a metri 0,70.
2. L'occupazione del suolo o spazio pubblico per l'esposizione di derrate alimentari ovvero bestie macellate, viscere, ed altre parti animali all'esterno dei negozi sono tassativamente vietate.
3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali.
4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.
5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

#### Art. 41 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non di mercato.

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 23 e quanto disposto dall'apposito regolamento in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non di mercato settimanale, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché

- l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché quando siano interessate aree soggette a vincoli, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali;
2. Nel rispetto di quanto indicato al punto precedente, può essere altresì consentita la vendita su suolo pubblico di merci alimentari e non alimentari purché, per la particolare tipologia delle stesse, non siano già oggetto di vendita da parte degli esercizi commerciali in sede fissa nella singola frazione del territorio comunale.
  3. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.
  4. L'accoglimento delle richieste di autorizzazione che riguardino parchi e giardini pubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale è subordinato al parere favorevole del competente ufficio comunale.

#### Art. 42 - Commercio in forma itinerante.

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e i coltivatori diretti, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto del titolo IV del Regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche vigente.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.
3. E' in ogni caso vietato da parte di tali operatori commerciali l'esposizione a terra della merce, che dovrà essere fatta esclusivamente sul mezzo.
4. E' in ogni caso vietato lo svolgimento dell'attività di commercio in forma itinerante, per ragioni di viabilità, sicurezza e decoro urbano, nelle seguenti aree cittadine : Piazza Matteotti, Piazza Garibaldi, Piazza Turati.
5. La vendita ambulante in forma itinerante di qualsiasi merce o derrata è vietata a distanza di:
  - a) metri 30 (trenta) dalle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli asili;
  - b) metri 200 (duecento) dalle botteghe in cui viene effettuata la vendita di merci o derrate facenti parte della stessa tipologia merceologica;
  - c) metri 30 (trenta) dagli sbocchi delle strade.
  - d) nei piazzali antistanti le chiese.
6. In caso di inosservanza dei limiti di cui al comma 5, l'interessato è tenuto ad allontanarsi su invito degli Agenti di polizia municipale o di altri agenti della forza pubblica.

### **TITOLO IV – DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI**

#### ART. 43 - Definizione.

1. Sono considerate attività rumorose od incomode tutte quelle attività che richiedono l'impiego di macchine, motori o altri strumenti, anche normali che, con l'uso, recano molestia al vicinato.
2. Sono considerate, in ogni caso, "incomode" le attività che producono odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

## ART. 44 – Attività e depositi industriali e artigianali.

1. Chiunque intenda:
  - a) iniziare l'esercizio di un'attività industriale o artigianale;
  - b) costituire un deposito di materiali e merci insalubri, pericolose o incombode, anche solo per esalazioni e rumori;
  - c) ampliare attività o depositi già esistenti;
  - d) far funzionare uno o più motori, caldaie, forni e macchine in genere, salvo che per il riscaldamento domestico;deve inoltrare apposita domanda.
2. La domanda dovrà contenere i seguenti dati:
  - il nome del titolare o la ragione sociale ed il legale rappresentante della stessa.
  - l'esatta ubicazione e indirizzo della ditta e delle persone di cui al punto precedente.
  - il nome ed indirizzo del proprietario degli immobili su cui si intende esercitare l'attività, le dimensioni degli immobili utilizzati con l'indicazione dell'uso ai quali i vari locali sono destinati.
  - le caratteristiche tecniche dell'impianto con eventualmente allegata una planimetria in scala dello stesso.
  - i macchinari da installare e le procedure di lavorazione.
  - gli scarti e i rifiuti derivanti dalla lavorazione e il modo in cui vengono smaltiti o recuperati.
  - odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti che vengono immessi nell'atmosfera e le modalità ed accorgimenti tecnici che vengono utilizzati per abatterli.
3. La domanda di cui al comma 2. è resa pubblica mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale per giorni 15 (quindici), per eventuali opposizioni.
4. L'autorizzazione non è richiesta per i motori di forza inferiore a 1/2 cavallo vapore (HP).
5. Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni e/o autorizzazioni da parte di altre autorità od organi che siano previste da norme statali o regionali o da altri regolamenti comunali.
6. Il rilascio della autorizzazione è subordinata all'esito favorevole della visita tecnica, ai soli fini dell'accertamento, dell'igiene e della quiete pubblica e, con essa, possono essere prescritti ulteriori accorgimenti o modalità di esercizio resesi opportune anche a seguito delle opposizioni pervenute.

## ART. 45 - Rinnovo e revoca del nulla osta.

- 1) In caso di modifiche allo stato come risultante dalla autorizzazione o per l'introduzione di nuovi macchinari deve essere richiesta una nuova autorizzazione.
- 2) L'autorizzazione può essere revocata dal Sindaco in caso di inosservanza delle condizioni e prescrizioni in essa indicate ovvero ordinate dal Sindaco stesso in occasione del rinnovo di cui al primo comma del presente articolo.
- 3) I mutamenti di proprietà o della titolarità della conduzione devono essere comunicati al Comune entro trenta giorni dalla data in cui si verificano; ove ciò non avvenga, oltre alla sanzione pecuniaria, il Sindaco può anche disporre la revoca dell'autorizzazione.

## **TITOLO V - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Art. 46 - Disposizioni generali.**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di riconosciuta incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo ed ordinare il trasloco degli stessi.
4. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono, altresì, per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze pericolose o nocive.
5. L'intensità e la durata del suono delle sirene degli stabilimenti industriali, affini e simili, salvo che il suono stesso costituisca mezzo per comunicare una situazione di pericolo, devono essere tali da non arrecare disturbo alla pubblica quiete.
6. Le campane sono utilizzate secondo gli usi e le consuetudini locali.
7. Il suono delle campane a distesa può avvenire solo in occasione delle feste religiose.
8. Fatta salva la norma penale, è inoltre vietato, perché contrario alla pubblica quiete, al decoro ed alla sicurezza pubblica:
  - a) gridare, schiamazzare, cantare in coro nei luoghi pubblici, tanto di giorno che nelle ore notturne sempre che ciò non avvenga in occasione di sagre, feste, spettacoli ed intrattenimenti per le quali valgono le disposizioni di cui all'art. 52;
  - b) riunioni od assembramenti che possono provocare intralcio alla circolazione;
  - c) preparare o cucinare in luogo pubblico cibi in genere, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;
  - d) lanciare sassi, pietre, palle di neve e qualunque altro materiale che possa offendere, danneggiare o sporcare;
  - e) lanciare od abbandonare materiale in stato di combustione.
9. In qualsiasi ora del giorno ed in modo particolare nelle ore notturne, l'apertura e la chiusura di porte, saracinesche e serrande, deve essere effettuata con le cautele indispensabili onde evitare qualsiasi disturbo alla pubblica quiete.
10. E' fatto altresì obbligo ai proprietari od ai conduttori di locali chiusi con saracinesche o serrande, di mantenere le stesse in buono stato di conservazione e di manutenzione, al fine di evitare rumore eccessivo e molesto in caso di loro uso.

### **Art. 47- Lavori rumorosi e notturni.**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico, nei seguenti giorni e orari :
  - a) da Lunedì a Sabato dalle ore 19,00 alle ore 08,00 del giorno seguente;
  - b) la Domenica e i giorni festivi.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 19,00 e le ore 8,00 è subordinata al preventivo parere del Servizio tecnico comunale ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.

3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dal Servizio tecnico comunale, il divieto di esercitare può essere esteso ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1., con provvedimento del Sindaco.
4. L'attività agricola è comunque consentita nelle ore di luce.
5. Nelle ore di quiete indicate al comma 1, l'uso di apparecchi e di strumenti rumorosi deve essere regolato in modo tale che nessun suono e rumore si propaghi alle abitazioni vicine.
6. E' assolutamente vietato far funzionare in appartamenti di condominio, motori di qualsiasi specie e diversi da quelli adibiti ad uso domestico e di limitata potenza.
7. Il Sindaco, ai sensi dell'art.66 del T.U. di P.S., con Ordinanza, può altresì vietare, in determinate ore, l'esercizio delle attività rumorose ed incombode.

#### Art. 48 - Impianti di macchinari.

1. E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano l'utilizzo delle normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
2. Chiunque voglia conseguire l'Autorizzazione di cui all'art. 47 dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, il tipo, la potenza singola, la potenza complessiva e la descrizione dell'impianto, la rumorosità misurata in dB.
3. La domanda dovrà essere altresì corredata della documentazione richiesta dalla competente Azienda A.S.L. e si riterrà accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.
4. Ugual procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti.
5. La concessione dell'autorizzazione suddetta è fatta restando salvi ed impregiudicabili gli eventuali diritti di terzi e potrà essere revocata quando:
  - a. si verifichino incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
  - b. non siano osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
  - c. siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto;
  - d. non vengano rispettate le prescrizioni ascritte nel titolo autorizzativo.
6. Gli impianti non devono recare danno o molestia a causa del rumore propagatosi nell'aria, nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni, scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere e dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.
7. Nel caso che ciò non sia effettuabile per particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un adeguato sistema antivibrante.
8. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rinvio su mensole fissate ai muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
9. Gli alberi di trasmissione dovranno avere sezione tale da evitare inflessioni ed i supporti dovranno essere collocati sufficientemente vicini. Le giunture dovranno essere particolarmente curate per evitare rumore, le pulegge perfettamente tornite, centrate e tutte le intelaiature delle macchine rese rigide in modo da evitare il prodursi di vibrazioni.
10. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
11. Negli impianti di cui sopra potrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.

12. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

#### Art. 49 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità.
2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme speciali, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso di recidiva e di inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.

#### Art. 50 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore.

1. Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica, ferma restando la necessaria attività di pulizia delle strade, di svuotamento dei cassonetti della nettezza urbana e l'eventuale attività di emergenza di interesse pubblico.
2. Il trasporto di lasse, verghe, spranghe o altri materiali metallici deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

#### Art. 51 - Venditori e mestieri ambulanti.

1. Sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 19,00 alle ore 08,00 del giorno seguente le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliera o altri comunicati.
2. I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici o altri luoghi ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o sia ammalato.
3. Gli esercenti il mestiere di cantanti, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili muniti di autorizzazione di P.S. debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia Municipale.
4. Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestie.

#### Art. 52 - Spettacoli e trattenimenti.

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno dopo le ore 19,00.
2. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, anche interessando le Autorità di Polizia.
3. Le autorizzazioni per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e

privata con l'avvertenza di non arrecare disturbo alla quiete pubblica rispettando i limiti previsti dalla legge 447/95 in materia di inquinamento acustico e con il divieto di protrarre l'attività non oltre le ore 24,00 o le ore 01,00 del giorno successivo, a discrezione dell'Amministrazione comunale.

4. I limiti temporali di cui sopra potranno essere estesi, su richiesta dell'interessato e a discrezione dell'Amministrazione comunale, per particolari ricorrenze.

### Art. 53 - Circoli privati.

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 52.

### Art. 54 – Abitazioni private.

1. Sia all'interno che all'esterno delle case di civile abitazione è vietato:
  - a) produrre rumori, suoni, grida che possono recare disturbo ai vicini;
  - b) tenere cani che, specialmente di notte, abbaiano con frequenza.
2. La detenzione degli animali deve comunque assicurare la non insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e l'osservanza della quiete del vicinato deve avvenire nel rispetto dei limiti della normale tollerabilità ai sensi dell'art. 844 C.C.
3. Fatta salva la sanzione penale di cui all'art. 659 C.P. a carico di chiunque suscita o non impedisce strepiti di animali, coloro che detengono a qualsiasi titolo animali all'interno di appartamenti condominiali o singole abitazioni che, per il carattere o la tipologia dell'animale stesso o per altre ragioni, è solito emettere rumori e strepiti con frequenza tale da creare effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, sono obbligati a porre in essere tutti gli accorgimenti ritenuti opportuni e necessari al fine di far cessare la situazione di disturbo in atto.
4. L'effettività della situazione di disturbo oltre la soglia di normale tollerabilità è direttamente connessa all'intensità percettiva, alla durata ed alla frequenza delle manifestazioni rumorose; tale situazione dovrà essere accertata in maniera oggettiva dalla polizia municipale attraverso una serie di accurati sopralluoghi presso le abitazioni dei vicini che lamentano il disturbo.
5. All'interno delle case di civile abitazione è comunque vietato l'uso di apparecchiature che siano fonti di rumore, vibrazioni e comunque molestie e disturbi, quali radio, televisioni, strumenti musicali, trapani e simili, prima delle ore 08,00 e dopo le ore 20,00 nel periodo invernale ( 16 Settembre – 31 Maggio ), prima delle ore 8 e dopo le 23 nonché dalle ore 13 alle ore 15 nel periodo estivo ( 1 Giugno – 15 Settembre ).
6. All'esterno delle case di civile abitazione è consentito l'utilizzo di attrezzature da giardino particolarmente rumorose, come motoseghe, decespugliatori, tosaerba e simili dalle ore 08,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 nei giorni feriali e dalle ore 15,30 alle ore 19,00 la Domenica .
7. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
8. Il divieto di cui al comma 5. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati nei seguenti giorni e orari :

- a) da Lunedì a Sabato dalle ore 19,00 alle ore 08,00 del giorno seguente;
  - b) la Domenica e i giorni festivi.
9. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

#### Art. 55 - Strumenti musicali.

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 19 alle ore 08.00 del giorno seguente, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

#### Art. 56 - Dispositivi acustici antifurto.

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.

#### Art. 57 - Negozi per la vendita di apparati radio, televisori e simili.

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nei seguenti orari:
  - a. dalle ore 08,00 alle ore 13,00;
  - b. dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
2. Il suono degli apparecchi dovrà, però, essere sempre tale da non recare disturbo al vicinato.

### **TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

#### Art. 58 - Servizi igienici.

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene e alle vigenti leggi sanitarie.
2. I servizi igienici dovranno tenersi a disposizione degli avventori e di quanti ne facciano richiesta e comunque a titolo gratuito.
3. In difetto di quanto al comma 1, è facoltà del Sindaco disporre la chiusura temporanea dell'esercizio.

### Art. 59 - Amministrazione degli stabili.

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e il recapito dell'Amministratore.
2. In difetto l'amministratore dello stabile sarà ritenuto quale trasgressore ovvero responsabile in solido.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI, NOMADI, AMBULANTI, FIERE E MERCATI.**

### Art. 60 - Mestieri girovaghi.

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante l'iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente mestieri girovaghi nel territorio del Comune, anche se già munito del certificato di iscrizione nell'apposito registro, se prima non ha ottenuto la licenza dell'Autorità comunale.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
4. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
5. A chiunque eserciti mestieri girovaghi è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di importunare l'attenzione con grida o schiamazzi.

### Art. 61 - Baracche per pubblici spettacoli.

1. Senza licenza del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi, soppalchi, pedane per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo.
2. Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dalla Civica Amministrazione.
3. Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e liberato da ogni ingombro per un raggio di mt.3,00 intorno allo spazio occupato.
4. Ai concessionari è vietato:
  - a. attirare il pubblico con richiami molesti;
  - b. di tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.
5. Il Sindaco potrà, peraltro, stabilire caso per caso l'orario.

### ART. 62 - Divieti di passaggio.

1. E' vietato, nelle pubbliche vie e piazze:
  - a) transitare spingendo avanti ruote di veicoli, cerchi, cerchioni di ferro, botti od oggetti di qualunque dimensione che si girino sul loro asse;
  - b) ogni giuoco di palle, bocce ecc.;

c) lanciare sassi, frutta o altri oggetti, anche senza intenzione di offendere.

#### ART. 63 - Transito e sosta delle carovane di nomadi e delle roulotte.

1. E' fatto divieto, alle carovane di nomadi, di percorrere le vie interne dell'abitato.
2. La sosta dei nomadi o zingari nel territorio comunale potrà essere consentita negli appositi spazi stabiliti con deliberazione consiliare.
3. In assenza di questi, il Sindaco potrà autorizzare la sosta, indicando, nell'autorizzazione scritta:
  - a. il luogo in cui la sosta è consentita;
  - b. la durata massima della sosta.
4. L'autorizzazione del Sindaco è comunque soggetta al rispetto delle norme igieniche, di sicurezza e di tutela ambientale previste dalla vigente normativa statale e regionale, dal presente regolamento e dai restanti Regolamenti comunali.
5. E' vietato lo stazionamento ed il soggiorno di roulotte sul suolo pubblico o privato aperto al pubblico.
6. Qualora le roulotte stazionino in luoghi privati per fini abitativi, temporaneamente o permanentemente, i luoghi a ciò adibiti devono essere conformi a tutte le norme igieniche, di sicurezza e di tutela ambientale previste dalla vigente normativa statale e regionale, dal presente regolamento e dai restanti regolamenti del Comune.
7. Ai fini dell'applicazione delle ordinanze e degli altri provvedimenti emanati dagli enti proprietari e gestori di strade, autostrade o suoli demaniali o comunali, soggetti a pubblico passaggio, ai sensi degli articoli 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada , le auto-caravan sono soggette a disciplina analoga a quella concernente gli altri autoveicoli.
8. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emetta deflussi propri, eccetto quelli del propulsore meccanico, e non occupi comunque la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo.
9. La regolamentazione prevista dal nuovo Codice della Strada in materia di accesso, circolazione, sosta e parcheggio degli autoveicoli, è estesa alle auto-caravan che possono essere oggetto di limitazioni in analogia con le altre categorie di autoveicoli.
10. E' valida anche per i camper la disposizione di cui al punto 6.
11. In mancanza di autorizzazione o in difformità della stessa, e delle altre prescrizioni del presente articolo, è sempre disposta la rimozione coatta.

#### ART. 64 - Delle fiere e dei mercati.

1. L'istituzione, il funzionamento, la soppressione, lo spostamento della data di svolgimento dei mercati o fiere locali e i canoni per la concessione del posteggio sono disciplinati dalla Legge e dal Regolamento attuativo vigente in materia.

#### ART. 65 - Obbligo di vendita.

1. I venditori non possono rifiutare la vendita, a pronta cassa, degli oggetti domandati quando questi sono posti in vendita, anche se ne sia loro richiesta una piccola quantità.
2. Per i generi già confezionati la quantità minima resta la più piccola confezione.

## **TITOLO VIII - MANIFESTAZIONI E CORTEI**

### **Art. 66 - Cortei funebri.**

1. I cortei funebri potranno essere svolti a piedi solo dalle Chiese Parrocchiali sino al Cimitero Comunale percorrendo l'itinerario più breve e sempreché lo stesso non interessi le strade provinciali o di primaria comunicazione; è fatta deroga del rispetto delle norme del Codice della Strada solo ed esclusivamente in particolari circostanze e sotto la scorta del personale della Polizia Municipale, nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal Sindaco.

### **Art. 67 – Sfilate, processioni e manifestazioni religiose.**

1. Le sfilate, le processioni o le altre manifestazioni religiose che prevedano cortei di persone o veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e, di massima, non in contrasto con la segnaletica stradale.
2. Gli organizzatori saranno ritenuti responsabili delle eventuali violazioni accertate.

## **TITOLO IX - DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI**

### **Art. 68 - Custodia.**

1. L'Ufficio di Polizia Municipale è depositario degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati nell'ufficio comunale in attesa che si rintracci il legittimo proprietario. Al momento in cui vengono ricevuti tali oggetti, i medesimi dovranno essere corredati da apposito verbale di ricevimento redatto dalla Polizia Municipale, nel quale saranno chiaramente indicate:
  - a. le generalità della persona che ha rinvenuto gli oggetti;
  - b. la descrizione degli oggetti stessi;
  - c. le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento.
2. Copia del verbale di consegna degli oggetti rinvenuti sarà data al ritrovatore.
3. Gli oggetti così consegnati saranno registrati in apposito registro di carico e scarico. In caso di rinvenimento del proprietario, ovvero, trascorso il periodo previsto dalla legge, senza che il proprietario sia stato rintracciato, la consegna degli oggetti di cui trattasi, al proprietario o al rinvenitore, sarà oggetto di apposito verbale di riconsegna.
4. Prima di effettuare tale consegna, L'Organo di polizia municipale dovrà curare che l'Amministrazione comunale sia rimborsata di tutte le spese che avesse sostenuto per la buona conservazione degli oggetti rinvenuti.
5. Per le cose rinvenute o smarrite è fatto riferimento agli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.
6. Gli oggetti la cui proprietà sarà immediatamente identificabile, verranno solo registrati nell'apposito registro di carico e scarico ed il ritrovatore apporrà la propria firma sul medesimo. Non verrà redatto verbale di rinvenimento, ma solo verbale di riconsegna al proprietario.

## **TITOLO X – NORME DI POLIZIA RURALE**

### **ART. 69 - Delle strade vicinali.**

1. La materia trova disciplina:
  - Nella Legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 51,52, 53 e 54;
  - Nel D.L. luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
  - Nella legge 12 febbraio 1958, n. 126 e successive modificazioni.

### **ART. 70 - Divieto di alterazione della massicciata stradale.**

1. E' proibita ogni arbitraria alterazione, occupazione o scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, di gettarvi ponti, salvo il permesso dell'Autorità competente.
2. L'area dei fossi, comunque occupata, rimarrà sempre di assoluta proprietà del Comune e formerà parte della strada cui i fossi laterali appartengono.

### **ART. 71 - Espurgo dei fossi.**

1. I fossi divisorii tra fondi e terreni, presunti comuni a termini dell'art. 897 del vigente Codice Civile, devono, a cura e spese degli utenti, dei consorzisti e dei privati essere spurgati almeno una volta all'anno entro la fine del mese di Agosto e, occorrendo, più volte. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi. I fossi stradali di scolo delle acque dovranno essere ripristinati se abbandonati, ricoperti e intasati, a cura dei proprietari degli immobili e dei terreni, rimuovendo ogni materiale quali ad esempio erbe di sfalcio, detriti o rifiuti che ostacolano in regolare deflusso delle acque, ripristinando ogni irregolarità.

### **ART. 72 - Abbattimento di piante e taglio erba lungo le scarpate e le ripe stradali.**

1. I conduttori degli immobili o dei terreni posti lungo le strade pubbliche o di uso pubblico, in solido con i proprietari degli stessi, hanno l'obbligo di provvedere al taglio delle piante situate in prossimità del ciglio stradale, qualora dall'aspetto possano costituire pericolo per la circolazione in ragione del rischio di caduta oltre il confine stradale; è in ogni caso proibito rovesciarli dal lato della strada, a meno che l'albero non possa rimanere, cadendo, al di là del fosso laterale; nel qual caso, dovranno osservarsi tutte le necessarie cautele al fine di prevenire ogni possibile pericolo a terzi; è consentito all'uopo l'interruzione temporanea della circolazione nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla polizia municipale, debitamente segnalata con l'utilizzo di segnali temporanei di cantiere e almeno n. 2 movieri muniti di paletta di segnalazione, previa autorizzazione rilasciata dal Comando polizia municipale.
2. Gli alberi abbattuti compreso le ramaglie dovranno essere tempestivamente rimossi onde evitare che possano per qualsiasi motivo cadere sul piano stradale od impedire il regolare deflusso delle acque piovane.

3. E' altresì obbligo dei soggetti di cui al comma 1., provvedere al taglio delle piante secche o malate prospicienti la sede stradale e che, con la loro caduta potrebbero creare pericolo alla circolazione stradale; detti lavori dovranno essere eseguiti entro il 31 Marzo di ogni anno ed in ogni caso con la massima tempestività ogni qualvolta si verifici o vi sia imminente pericolo di una invasione della proprietà pubblica; per l'esecuzione di tali lavori non è necessaria alcuna autorizzazione.
4. Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, è fatto obbligo agli stessi soggetti di provvedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Follo dell'Ordinanza Sindacale che dispone il taglio delle piante situate ai margini o sulle scarpate delle strade pubbliche o ad uso pubblico e che protendono rami, foglie e fronde verso la sede stradale, che a giudizio degli organi di polizia a ciò preposti creano una situazione di grave rischio di caduta o di pericolo imminente per la circolazione stradale.
5. Nell'eventualità in cui gli interessati non vi provvedano autonomamente nel termine suddetto, l'Amministrazione comunale eseguirà direttamente i lavori o tramite ditta incaricata senza ulteriore comunicazione, provvedendo ad accatastare il legname, depurato della ramaglia, per giorni sette, presso l'area comunale posta a lato della strada, più vicina all'area di intervento, a disposizione dei privati proprietari, dopo di che provvederà anche allo smaltimento delle piante e dei residui del taglio, con successivo addebito delle spese sostenute ai soggetti di cui al comma 1.
6. I conduttori in solido con i proprietari dei fondi che confinano con le strade comunali e vicinali, hanno l'obbligo di provvedere al taglio periodico delle erbe infestanti delle scarpate e delle ripe stradali, delle siepi e dei rami che intralciano la circolazione stradale, nonché alla rimozione dello sfalcio e dei rifiuti; il taglio deve avvenire almeno 2 volte all'anno, il primo entro il 31 Maggio e il secondo entro il 30 Settembre.
7. Ferma restando la prescrizione di cui al precedente comma, qualora a causa di situazioni climatiche particolarmente favorevoli per lo sviluppo vegetativo si rendesse necessario un ulteriore intervento di taglio ai fini della sicurezza della circolazione, sarà cura dell'ufficio incaricato darne comunicazione all'interessato con preavviso di almeno 10 giorni a mezzo di lettera raccomandata.
8. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 6 e 7, fatte salve le sanzioni previste anche in materia di circolazione stradale, il Comune si riserva di provvedere d'ufficio all'esecuzione di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati.

#### ART. 73 - Divieto di passaggio abusivo attraverso i fondi.

1. E' vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà altrui anche se incolti e non muniti dei recinti e dei ripari di cui all'art. 637 del Codice Penale.

#### ART. 74 - Esercizio del diritto di passaggio.

1. Il diritto di passaggio nei fondi altrui, specie se i frutti sono pendenti, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a limitare, quanto più possibile, i danni che alle proprietà possono derivare dall'esercizio stesso.

## **TITOLO XI – REGIME SANZIONATORIO**

### **Art. 75 - Accertamento delle violazioni.**

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia ed, in particolare, al Comando di Polizia Municipale.
2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare la constatazione delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.

### **Art. 76 - Atti di accertamento.**

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata ai termini dell'art.13 della legge 24/11/1981 n.689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente con redazione di regolare processo verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali coobbligati, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art.14 co.2° della citata legge 689/81.
4. Nel caso di contestazione della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di contestata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni al Comando di Polizia Municipale che provvederà alla redazione di regolare verbale di accertata violazione ed alla successiva notifica agli interessati.

### **Art. 77 - Sanzioni accessorie.**

1. Indipendentemente dalle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, nei casi non normati dal D.lgs 13/07/1994 n.480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione della concessione o autorizzazione per:
  - a. recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
  - b. mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti alla violazione;
  - c. morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dalla concessione;
2. La sospensione può avere durata massimo di 30 giorni e si interromperà di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto gli obblighi.
3. Il Sindaco ordina altresì, quando ciò si renda necessario, il ripristino delle cose e/o dei luoghi, in un tempo ritenuto congruo in ragione della singola fattispecie.
4. In caso di inadempienza, provvede coattivamente l'Amministrazione comunale, con successiva rivalsa delle spese sui soggetti interessati.
5. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare nei limiti di cui all'art.13 della legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

## Art. 78 - Ricorso al Sindaco, Rapporto, Ordinanza-Ingiunzione.

1. Salvo diversa e specifica disposizione di legge, avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Sindaco del comune di Follo, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
2. Il Sindaco, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 legge 689/81 al Sindaco per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza - ingiunzione è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.

## Art. 79 - Sanzioni pecuniarie.

Vedasi tabella "A" allegata.

## Art. 80 - Ordinanze di esecuzione del Regolamento.

1. Il Sindaco, qualora sia necessario, per l'esecuzione delle norme contenute nel presente regolamento, potrà emettere Ordinanze ordinarie la cui inosservanza sarà punita con la sanzione amministrativa compresa tra € 25,00 ed € 50,00 ai sensi dell'art. 7/bis del T.U.E.L.

## **TITOLO XII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### Art. 81 - Disposizioni transitorie.

1. L'adeguamento delle strutture di cui all'art. 23, comma 4., deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Sino all'entrata in vigore del Regolamento previsto dall'art. 28, comma 4., la richiesta di autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi pubblici per manifestazioni fieristiche e commerciali deve essere presentata al Sindaco ed a tali manifestazioni si applicano le modalità e le procedure previste dal titolo III.
3. E' vietato, salvo deroghe scritte e specifiche, usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e/o servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere non gestite direttamente dall'Amministrazione comunale.

### Art. 82 - Abrogazioni.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia, il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 16.04.1998 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

## ART. 83 - Usi e consuetudini.

1. Per quanto non previsto dalle leggi e disposizioni vigenti e non contemplato dal presente regolamento si applicano gli usi e consuetudini locali.

## Art. 84 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno della pubblicazione all'Albo pretorio, ai sensi e per gli effetti degli articoli 124 e 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

# TABELLA “A” PRONTUARIO SANZIONI

ARTICOLO, COMMA	MINIMO €.	MASSIMO €.	MISURA RIDOTTA €.	SANZIONE ACCESSORIA
7, 1) a) b)	75	500	150	Ripristino dei luoghi
7, 1) d) e) f)	50	500	100	Ripristino dei luoghi
7, 1) j) k) l) m) n) o) p) q) r) s) t)	25	500	50	_____
7, 1) g) h) i)	25	500	50	Ripristino dei luoghi
7,1) c)	75	500	150	Rimozione forzata veicolo e/o ripristino dei luoghi
8, 1) a) b) c)	50	500	100	Ripristino dei luoghi
8, 1) d) e) f)	25	500	50	Ripristino dei luoghi
8, 1) g) h)	25	500	50	_____
8,1) i) j) k)	25	500	50	Immediata messa in sicurezza
9, 1)	25	500	50	
10, 1) 2) 4) 5) 7) 8) 9) 10)	25	500	50	Ripristino dei luoghi
11, 1) 2) 3)	25	500	50	Ripristino dei luoghi
11, 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16)	50	500	100	Ripristino dei luoghi
12, 2)	25	500	50	Ripristino dei luoghi
13	25	500	50	Ripristino dei luoghi e/o messa in sicurezza
14,1) 2)	75	500	150	_____
14, 5) 6) 7)	75	500	150	Messa in sicurezza
14, 8) 9) 10) 11) 12) 13)	25	500	50	Messa in sicurezza
15, 1)	75	500	150	_____
15, 6) 7) 9)	50	500	100	Sospensione attività
16	T.U.L.P.S	T.U.L.P.S	T.U.L.P.S	T.U.L.P.S
17, 1) 2) 4) 10) 13)	75	500	150	_____
17, 6) 7) 8) 9) 11) 14)	25	500	50	Ripristino dei luoghi e/o adeg.to al Reg. Ed. e/o messa in sicurezza
17, 12) 15) 16) 17)	50	500	100	Ripristino dei luoghi
18	25	500	50	Messa in sicurezza
19	25	500	50	Ripristino dei luoghi
20, 1) 2)	25	500	50	Ripristino dei luoghi
20, 3)	50	500	100	Ripristino dei luoghi e/o C.D.S
20, 5)	103	1032	206	Rimozione pubblicità abusiva
21	25	500	50	Ripristino dei luoghi
22	25	500	50	Ripristino dei luoghi
23	50	500	100	Sospensione dell'attività
24	50	500	100	Ripristino di quanto danneggiato
25, 1)	75	500	150	Sospensione dell'attività

25, 2)	50	500	100	Sospensione dell'attività
25, 3)	25	500	50	Sospensione dell'attività
26	25	500	50	Ripristino dei luoghi
27, 2)	75	500	150	Ripristino dei luoghi
27, 3) 4)	50	500	100	Sospensione dell'attività
28, 2)	50	500	100	Sospensione dell'attività
28, 3)	50	500	100	Ripristino dei luoghi
29, 1)	75	500	150	Sospensione dell'attività
29, 2)	50	500	100	Sospensione dell'attività
29, 3)	50	500	100	Sospensione dell'attività
30	Sanzionato dall'art. 29			
31	25	500	50	Sgombero dell'area e/o ripristino dei luoghi
32, 1) 2) 5)	75	500	150	Ripristino dei luoghi
32, 3)	50	500	100	Sospensione dell'attività
33	25	500	100	+ C.d.S.
34, 1)	75	500	150	Sospensione dell'attività
34, 2)	50	500	100	Sospensione attività fino al ripristino delle prescrizioni
34, 3)	25	500	50	Ripristino dei luoghi
35	25	500	50	Ripristino dei luoghi
36	25	500	50	Sospensione attività e ripristino dei luoghi
37	75	500	150	Sospensione attività e ripristino dei luoghi + T.U.L.P.S.
38	50	500	100	Ripristino dei luoghi
39	75	500	150	Sospensione attività e ripristino dei luoghi
40, 1) 2)	75	500	150	Sospensione attività e ripristino dei luoghi
40, 4) 5)	50	500	100	Sospensione dell'attività e ripristino dei luoghi
41	50	500	100	+ D. Lvo 114
42, 2) 3) 4) 5)	50	500	100	Sospensione attività ripristino dei luoghi e allontanamento coattivo
44	75	500	150	Sospensione dell'attività
45, 1)	75	500	150	Sospensione dell'attività
45, 3)	50	500	100	Sospensione o revoca attività
46	50	500	100	Sospensione dell'attività
47	75	500	150	Sospensione dell'attività

48, 1)	50	500	100	Sospensione dell'attività
48, 5)	50	500	100	Revoca autorizzazione
48, 6) 7) 8) 9) 10)	50	500	100	Sospensione dell'attività
49	75	500	150	Sospensione dell'Attività
50	25	500	50	
51	25	500	50	
52, 1) 2)	25	500	50	
52, 3) 4)	50	500	100	
53	Sanzionato dall' art. 52			
54	50	500	100	Sospensione dell'attività
55	25	500	50	Sospensione dell'attività
56	25	500	50	Sospensione dell'attività
57	25	500	50	Sospensione dell'attività
58	25	500	50	
59	25	500	50	
60, 1)	T.U.L.P.S.			
60, 2)	50	500	100	Sospensione attività
60, 4) 5)	25	500	50	Sospensione dell'attività
61, 1)	75	500	150	Sospensione dell'attività e ripristino dei luoghi
61, 2) 3)	25	500	500	Ripristino dei luoghi
61, 4)	50	500	100	Sospensione dell'attività
62	25	500	50	Sospensione dell'attività
63, 1)	50	500	100	
63, 2) 3) 5) 6) 8) 10)	50	500	100	Rimozione coatta
65	25	500	50	
66	50	500	100	
67	50	500	100	
70	75	500	150	Ripristino dei luoghi
71	50	500	100	Messa in sicurezza
72, 1) 2) 3) 6)	75	500	150	+ C.d.S. – notifica ed esecuzione coatta con addebito spese
73	25	500	50	
74	25	500	50	